



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO TITOLI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale Renon Società Cooperativa

Via del Paese 7 – 39054 Collalbo/Renon

Tel.: 0471/ 357 500 - Fax: 0471/ 357 555

Email: info@raikaritten.it - Sito internet: www.raikaritten.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano n. 0072950

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4731.6.0 - cod. ABI 08187

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. I/CBA/A145480

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il contratto di **deposito titoli a custodia e amministrazione** la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari è solitamente collegata anche la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in strumenti finanziari.

Tra i **principali rischi**, si segnalano:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
Diritti di custodia - semestrali	€ 9,90
Spese su estratto conto	€ 0,00
Commissioni contropartita diretta	0%
PRENOTAZIONE BOT	
Commissioni prenotazione BOT - fino a 80 giorni	0,03%
Commissioni prenotazione BOT - da 81 a 140 giorni	0,05%
Commissioni prenotazione BOT - da 141 a 270 giorni	0,1%
Commissioni prenotazione BOT - da 271 giorni a 5 anni	0,15%

OBBLIGAZIONI		
Commissioni raccolta ordini - Obbligazioni di stato Italia	0,35% Minimo: €	3,50
Commissioni raccolta ordini - Obbligazioni convertibili	0,35% Minimo: €	3,50
Commissioni raccolta ordini - Obbligazionario estero	0,35% Minimo: €	3,50
Commissioni raccolta ordini - Altre obbligazioni	0,35% Minimo: €	3,50
AZIONI / ETF / COVERED WARRANT / FONDI / DIRITTI / WARRANT		
Commissioni raccolta ordini - mercato italiano	0,4% Minimo: €	7,75
Commissioni raccolta ordini - mercato tedesco	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - XETRA	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - mercato svizzero	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - mercato norvegese	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - mercato greco	0,8% Minimo: €	60,00
Commissioni raccolta ordini - mercato britannico	0,8% Minimo: €	60,00
Commissioni raccolta ordini - mercato australiano	0,8% Minimo: €	120,00
Commissioni raccolta ordini - mercato canadese	0,8% Minimo: €	60,00
Commissioni raccolta ordini - mercato giapponese	0,8% Minimo: €	120,00
Commissioni raccolta ordini - mercato Hong Kong	0,8% Minimo: €	120,00
Commissioni raccolta ordini - mercato Singapore	0,8% Minimo: €	120,00
Commissioni raccolta ordini - NYSE	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - USA altri mercati OTC	0,8% Minimo: €	40,00
Commissioni raccolta ordini - altri mercati	0,8% Minimo: €	40,00
ALTRE SPESE		
Spese di apertura	€	0,00
Imposta di bollo	come da normativa vigente	
Spese per trasferimento titoli	€	0,00
Spese per ordini ineseguiti	€	0,00
Spese di negoziazione	€	0,00
Spese operazioni sul capitale	€	0,00
Spese su rimborsi	€	0,00
Spese su rimborsi - stacco cedole	€	0,00
Spese su rimborsi - stacco dividendi	€	3,50
Spese su rimborsi - rimborso titoli	€	0,00
Spese stampa elenco condizioni	€	0,00
Spese di invio comunicazioni	€	0,00
Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse	€ 2,50 + spese di spedizione	
Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) - spese di spedizione escluse	€ 12,00 + spese di spedizione	
Costi per elaborazioni particolari per ora iniziata	€	80,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
Giorni valuta rimborso cedole	In giornata
Giorni valuta rimborso dividendi	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

La banca può recedere alle stesse condizioni e con le medesime modalità. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso dal contratto. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Cassa Rurale Renon, 39054 Collalbo, via Paese 7
- in via informatica all'indirizzo e-mail della banca: ufficio.reclami@raikaritten.it
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie (clausola relativa al servizio di custodia ed amministrazione titoli e strumenti finanziari)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Il cliente inoltre può presentare esposti in Banca d'Italia o adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale".

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie (clausola relativa alla prestazione di servizi ed attività di investimento)

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A.R. o per via telematica all'Ufficio Reclami, all'indirizzo riportato nel Documento Informativo e nei Fogli Informativi a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito Internet della Banca. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e
- purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2 quater, lettera d) del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del medesimo D.Lgs. n. 58/98 alle condizioni di cui al successivo comma 4 e fermo comunque quanto indicato al successivo comma 5.

Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente e quelli che non hanno natura patrimoniale. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute in contratto.

Fermo l'ambito di operatività di cui al comma 2 che precede, il Cliente può rivolgersi all'ACF a condizione che:

- abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data;
- non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
- il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore

Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito Internet www.consob.it o il sito Internet della Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: - all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) assolve alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 6. In caso di variazione della normativa di cui sopra si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.